

REGOLAMENTO INTERNO

ARTICOLO 1

OGGETTO

Il presente Regolamento intende disciplinare, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, il funzionamento interno dell'Associazione "JUS ET GESTIO" nonché disciplinare i rapporti tra l'Associazione e gli Associati determinando i criteri e le regole inerenti lo svolgimento delle attività in generale, di quelle delle Commissioni permanenti di studio e di consultazione previste dall'articolo 4 dello Statuto e, infine, le modalità di ammissione all'Associazione e le regole per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 2

MODALITÀ DI AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Possono richiedere di far parte dell'Associazione gli iscritti in albi e registri professionali, magistrati, dipendenti delle Agenzie del Demanio, del Territorio, delle Entrate, dei Ministeri dell'Interno, dell'Economia, di Grazia e Giustizia, ufficiali di polizia giudiziaria sempre che dimostrino di avere particolare interesse per gli scopi dell'Associazione previsti dall'articolo 4 dello Statuto.

A tal fine, il candidato dovrà presentare una domanda contenente il proprio nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e domicilio professionale, attività svolta, espressa accettazione degli obblighi previsti a carico degli Associati sia dallo Statuto che dal Regolamento, motivi del possesso del particolare interesse agli scopi dell'Associazione, breve curriculum professionale, autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento.

La domanda potrà essere inviata all'Associazione con qualunque mezzo anche online o per posta elettronica. In questi ultimi casi, il candidato dovrà inviare copia del proprio documento di riconoscimento a mezzo fax o per posta facendo riferimento alla domanda già inoltrata in precedenza.

Il Segretario dell'Associazione provvederà a controllare la regolarità formale delle domande pervenute all'Associazione e, in caso contrario, a richiedere agli interessati l'immediata integrazione.

Le domande in regola con quanto sopra previsto, saranno sottoposte, a cura del Segretario, ai soci fondatori al fine di ricevere dagli stessi eventuali osservazioni e/o pareri entro un termine massimo di dieci giorni.

Successivamente, il Segretario sottoporrà le domande con le osservazioni e/o i pareri pervenuti nel termine sopra indicato al Consiglio Direttivo alla prima seduta utile anche senza alcuna previsione nell'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare di richiedere chiarimenti e/o precisazioni circa la sussistenza dell'interesse agli scopi dell'Associazione da parte del candidato per cui il Segretario avrà cura di effettuare l'immediata comunicazione all'interessato dando il termine di giorni dieci per il ricevimento della risposta.

A seguito della ricezione della risposta di chiarimenti o in caso di assenza della stessa nel termine concesso, il Segretario sottoporrà al Consiglio nuovamente la domanda relazionando sulla stessa.

Il Consiglio delibererà in merito con onere del Segretario di darne definitiva comunicazione all'interessato.

In caso di accoglimento della domanda, il candidato dovrà versare la quota associativa e far pervenire due foto formato tessera all'Associazione al fine di consentire l'emissione della tessera associativa personale.

ARTICOLO 3

DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Fermo restando tutti i doveri previsti all'articolo 10 dello Statuto, gli Associati sono tenuti a partecipare a tutte le manifestazioni, incontri, seminari, convegni, eccetera, organizzate dall'Associazione nell'ambito della propria regione.

Sono, altresì, tenuti a partecipare alle manifestazioni organizzate da terzi nel proprio ambito regionale di cui il Consiglio Direttivo ne abbia dichiarata la "primaria importanza" per il raggiungimento degli scopi associativi.

ARTICOLO 4

ELEZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, dello Statuto, per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo saranno idealmente formate due distinte liste: una, comprendente tutti gli associati fondatori; l'altra, comprendente tutti gli associati non fondatori.

Ogni elettore dovrà indicare un numero di consiglieri minimo pari al 50% dei membri componenti il Consiglio tra quelli riportati nella lista degli associati fondatori ed indicare l'altro 50% – o la residua percentuale in caso di maggior preferenze per i fondatori – dei consiglieri scegliendoli tra quelli della lista degli associati non fondatori.

Nel caso in cui non fossero presenti all'interno dell'Associazione o non disponibili ad accettare l'incarico di consigliere associati fondatori in numero sufficiente per raggiungere il quorum del 50% dei consiglieri, l'Assemblea potrà indicare associati tra quelli inseriti nella lista dei non fondatori sino al raggiungimento dei posti lasciati vacanti dai fondatori.

In ogni caso, allorquando il numero dei componenti il Consiglio Direttivo fosse in numero dispari, la ripartizione dei posti deve essere effettuata in favore degli associati fondatori.

ARTICOLO 5

DOVERI DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO

È fatto obbligo ai Consiglieri partecipare a tutte le riunioni del Consiglio.

In caso di ingiustificata assenza a cinque riunioni, anche non consecutive, nel corso dell'anno solare, il Consigliere sarà dichiarato decaduto dalla carica dal Consiglio stesso.

A tal fine, all'atto della costituzione del Consiglio in ogni sua seduta, il Presidente dovrà richiedere all'organo direttivo di dichiarare giustificata o meno l'assenza del componente assente.

È fatto carico al Segretario di curare l'immediata informazione al Consiglio Direttivo del raggiungimento delle cinque assenze ingiustificate da parte del

singolo componente ed è fatto obbligo al Presidente inserire all'ordine del giorno della riunione immediatamente successiva la decadenza del componente assente ingiustificato.

Il Consiglio Direttivo, al fine di promuovere l'Associazione ed i suoi scopi, potrà dichiarare, con apposita delibera, che una determinata manifestazione organizzata da terzi sia di "primaria importanza" per l'Associazione stessa per cui è fatto obbligo a tutti i Consiglieri parteciparvi.

L'eventuale assenza ingiustificata sarà considerata e valutata alla stessa stregua di quelle alla partecipazione delle sedute consiliari.

La valutazione da parte del Consiglio circa la giustificazione di quest'ultima assenza sarà effettuata alla prima riunione successiva l'evento dichiarato di "primaria importanza".

Il Consiglio potrà, di volta in volta, delegare propri componenti e/o associati a rappresentare l'Associazione a singole manifestazioni o a gruppi di esse anche territorialmente suddivise.

ARTICOLO 6

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Oltre a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 16 dello Statuto, il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno otto giorni o, in caso di urgenza, due giorni prima della data fissata per la riunione mediante avviso diramato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova del ricevimento fatto pervenire agli aventi diritto all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato all'organo amministrativo.

Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora della riunione e l'ordine delle materie da trattare.

ARTICOLO 7

COMMISSIONI PERMANENTI DI STUDIO E DI CONSULTAZIONE

Nell'ambito dell'Associazione possono, in ogni momento, essere costituite Commissioni permanenti di studio e di consultazione.

Ognuna di esse può essere costituita da un minimo di tre associati ad un massimo di quindici nominati dall'Assemblea e presiedute da un componente del Consiglio Direttivo.

Nel suo interno, ogni Commissione provvederà alla nomina di un segretario che curerà la redazione dei verbali delle sedute e la stesura di relazioni periodiche sull'attività svolta al Consiglio Direttivo.

Qualora si dovesse presentare la necessità di attivare votazioni all'interno delle singole Commissioni, esse saranno regolate dai criteri della maggioranza relativa e, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.

Ogni singola Commissione potrà emanare al proprio interno un regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.

I lavori delle Commissioni potranno essere divulgati all'esterno dell'Associazione esclusivamente dopo l'autorizzazione del Consiglio Direttivo il quale potrà anche intervenire sull'esito dei lavori stessi allorquando essi involgono opinioni, pareri, o posizioni assunte in relazione ad aspetti legati alle amministrazioni o custodie giudiziarie.